

# **LEGGE REGIONALE 21 Dicembre 2007 n. 45**

**BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 27/12/2007 n. 22 Parte Prima**

**LEGGE N.45 del 2007 - Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive).**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

## **Articolo 1**

### **(Proroga dei termini)**

1. Il periodo quinquennale 1995 – 1999 di validità della classificazione degli esercizi ricettivi, di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni, in scadenza alla data del 31 dicembre 2007 è prorogato al 31 dicembre 2008.
2. Durante il periodo di cui al comma 1, possono essere comunque classificate tutte le strutture, a semplice richiesta del titolare dell'esercizio, secondo i criteri fissati dalla legislazione vigente.

## Articolo 2

### (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 21 dicembre 2007

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:2007

\_\_\_Num:0045

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:22

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:0077